

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9

Seduta del 01/02/2023

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di febbraio alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale la cui seduta si svolge in forma mista, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Giuliani Ludovica	*	-
2 Ansuini Andrea	*	-	15 Liverani Marcello	*	-
3 Antonelli Daniela	*	-	16 Montesi Massimo	*	-
4 Barucca Alessandra	*	-	17 Olivetti Massimo	*	-
5 Beccaceci Lorenzo	*	-	18 Pagani Stefania	*	-
6 Bello Massimo	*	-	19 Pergolesi Enrico	*	-
7 Bernardini Anna Maria	*	-	20 Piazzai Rodolfo	*	-
8 Bomprezzi Chantal	-	*	21 Pucci Lucia	*	-
9 Brescini Angelica	-	*	22 Rebecchini Luigi	*	-
10 Campanile Gennaro	-	*	23 Romano Dario	*	-
11 Carletti Andrea	*	-	24 Schiavoni Floriano	*	-
12 Crivellini Filippo	*	-	25 Tomassoni Silvia	*	-
13 Da Ros Davide	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 22

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
---------------	--------------------------------	---	---

Si dà atto che i suddetti Consiglieri partecipano in presenza ad eccezione dei Consiglieri Crivellini e Schiavoni che intervengono da remoto, attraverso il collegamento alla piattaforma informatica.

Sono altresì presenti gli Assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Canestrari Alan, Petetta Cinzia, Pizzi Riccardo, Regine Nicola.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Spaccialbelli Imelde.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Da Ros Davide; 2° Barucca Alessandra; 3° Angeletti Margherita.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia l'argomento iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, relativo a "ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023".

(La discussione generale è riportata nella deliberazione n. 3 in data odierna).

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Chiedo se il sistema si è bloccato o no. Apriamo la fase della votazione perché abbiamo chiuso la fase delle dichiarazioni di voto senza esito. Votazione aperta.

Si dà atto che esce dall'aula l'Assessore Pizzi.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Angeletti, Beccaceci, Giuliani, Pergolesi, Pagani, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Angeletti, Beccaceci, Giuliani, Pergolesi, Pagani, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento iscritto al punto 7 dei suoi lavori;

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio e alle risorse finanziarie, Ilaria Bizzarri;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), sopprimendo la TASI e riscrivendo la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente IUC solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI;

RICHIAMATE in particolare le norme di dettaglio dell'IMU di cui ai commi dal 739 al 783 della citata Legge 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione consiliare n. 49 del 29.07.2020, come successivamente modificato;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con Deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

RICHIAMATO in particolare il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) *a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- d) *ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

CONSIDERATO che il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede una riduzione del 50% della base imponibile per alcune fattispecie nello stesso dettagliatamente elencate;

DATO ATTO che la Legge n. 160 del 2019, per quanto concerne la determinazione delle aliquote dell'IMU, dispone:

- *all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*
- *all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2020, come di seguito riportate:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 - A9	0,60
FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
FABBRICATI MERCE	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT. D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14
	(ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)

DATO ATTO che, con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2020 si è, altresì, deliberato di aumentare l'aliquota massima dell' 1,06%, di cui al comma 754 della L. 160/2019, sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO infine che, con la medesima Deliberazione, si è anche confermato, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;

RICORDATO che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021 e n. 7 del 26/01/2022, si è proceduto alla conferma anche per gli anni 2021 e 2022 delle aliquote IMU come in precedenza stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2020;

PRESO ATTO che la Legge n. 160/2019, istitutiva della nuova IMU, al comma 757 impone di allegare alla Deliberazione di approvazione delle aliquote uno specifico prospetto, le cui modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite con il decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 756 della medesima norma;

VALUTATO che trattasi di obbligo rilevante in quanto, senza il citato prospetto, la Deliberazione non produce effetti;

PRESO ATTO che, ad oggi, non risulta tuttavia emesso il predetto Decreto istitutivo del prospetto delle aliquote;

DATO ATTO, pertanto, che l'approvazione della Deliberazione riguardante le aliquote IMU deve necessariamente essere effettuata in assenza del prospetto citato, ritenendo, pertanto, che la nuova disposizione produca gli effetti ivi previsti solo a decorrere dall'adozione del Decreto Ministeriale di cui sopra;

STABILITO, in ogni caso, di procedere alla conferma delle aliquote già approvate per gli anni 2020, 2021 e 2022, salvo per quanto concerne i cd. "beni-merce" i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 160/2019;

CONSIDERATO che, in base alle stime operate dall'Ufficio Tributi e Canoni, al fine di realizzare

la previsione di entrata necessaria al rispetto degli equilibri finanziari complessivi del redigendo Bilancio di Previsione 2023-2025, è necessario mantenere l'attuale livello di tassazione procedendo, quindi, alla conferma delle aliquote IMU già deliberate per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che la Legge 197 del 29.12.2022 (Legge di bilancio 2023) ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che, sulla presente Deliberazione, il Responsabile dell'Area Funzionale 12 - Finanze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

- 1. DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI CONFERMARE**, per l'anno 2023, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2020 e successivamente confermate anche per gli anni 2021 e 2022, con la sola eccezione dei cd. beni-merce i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 160/2019:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 - A9	0,60

FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT. D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14 (ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)

3. DI CONFERMARE l'aumento, anche per l'annualità 2023, dell'aliquota massima del 1,06% di cui al comma 754 della L. 160/2019 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e successivamente sempre riconfermata fino all'anno 2022 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

4. DI CONFERMARE, inoltre, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;

5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente Deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la presente Deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicheranno le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7. DI DICHIARARE, stanti i termini per l'approvazione della proposta di Bilancio di previsione 2023/2025, di cui il presente provvedimento costituisce atto propedeutico, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.gs. 18/8/2000 n. 267, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato. –



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Bello Massimo

Il Segretario Comunale

Spaccialbelli Imelde

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **07 marzo 2023** al **22 marzo 2023** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 07 marzo 2023

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **18 marzo 2023**, essendo stata pubblicata il 07 marzo 2023.

Li, 20 marzo 2023

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,